

## **PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI**

***Eccezionali avversità atmosferiche hanno interessato nei mesi di luglio e settembre rispettivamente i Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in Provincia di Brescia e le Province di Ancona e Pesaro-Urbino.***

---

19 ottobre 2022

Aggiornamento documento 06 novembre 2022

Nel mese di luglio e settembre u.s. eccezionali avversità atmosferiche hanno interessato rispettivamente i Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia, e le Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stata pubblicata l'Ordinanza 17 settembre 2022 che dispone Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino (Ordinanza n. 922).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2022 è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 6 ottobre 2022, con cui viene data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2022 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia. (Ordinanza n. 929).

In particolare all'art. 8 comma 1 ("Sospensione dei mutui") è previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari e agli Intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

In attuazione delle suddette normative, Fiditalia S.p.A., offre la possibilità di richiedere la sospensione, dell'intera rata o della sola quota capitale di cui al contratto in essere nei termini e nelle modalità indicate nelle richiamate Ordinanze.

Il rimborso dell'importo totale o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà al termine del periodo di sospensione richiesto, estendendo – di fatto - il piano di ammortamento precedentemente pattuito.

La sospensione non comporta l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria e la modifica di tassi/spread applicati.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, il Servizio Clienti è disponibile

- al numero **02.4301.8747**  
nei seguenti orari 9.00-13.00 14.00-17.30 (da Lunedì a Venerdì)
- all'indirizzo e-mail [moratoria@fiditalia.it](mailto:moratoria@fiditalia.it)